

Civile Sent. Sez. 2 Num. 16814 Anno 2016

Presidente: MIGLIUCCI EMILIO

Relatore: CORRENTI VINCENZO

Data pubblicazione: 09/08/2016

SENTENZA

sul ricorso 27280-2011 proposto da:

LABBRUZZO EMANUELA LBBMNL69E59H501X, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9-C INT. 2-3,
presso lo studio dell'avvocato CARLO RIENZI, che la
rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

SVILUPPO ECONOMICO IMMOBILIARE SPA, CONDOMINIO VIA
SILLA 35 ROMA, CONDOMINIO VIA DEGLI SCIPIONI 100,
LOMBARDO ENZO;

- **intimati** -

2016

1489

avverso la sentenza n. 3857/2010 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 29/09/2010;

Preliminarmente il Presidente fa presente che non
risultano depositati dal ricorrente gli avvisi di
ricevimento relativi alla notifica del ricorso, si
procede alla relazione del Consigliere;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 25.2.2000 SEI srl, dichiarandosi proprietaria di un locale facente parte del complesso edilizio avente accesso da via Silla 35 e via degli Scipioni 100, premetteva che tale complesso era costituito da un solo condominio unitario e disciplinato da unico regolamento.

Affermava la nullità delle delibere 30.7.1998, 31.3.1999 e 10.5.1999 concernenti l'approvazione dei lavori di rifacimento della facciata condominiale lato via Silla e parte via degli Scipioni in quanto erano stati convocati solo i condomini che fruivano dell'ingresso da via Silla e, conseguentemente, era stata operata una ripartizione illegittima delle spese.

I convenuti condomini di via Silla 35 e di Via degli Scipioni 100, in persona degli amministratori p.t., si costituivano chiedendo accertarsi l'esistenza di due condomini ed il primo eccepiva il giudicato della sentenza n. 34022/2002.

Il tribunale, con sentenza n. 22509/2003 dichiarava la nullità delle delibere assembleari, sentenza appellata da Emanuela e Francesco Labruzzo rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuario di un appartamento in via Silla 35 int. 2 e da Enzo Lombardo, proprietario di un appartamento in via Silla 35 int. 1 e da Sei in via incidentale mentre rimaneva contumace il condominio di Via degli Scipioni.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 29.9.2010, dichiarava inammissibili gli appelli principale ed incidentale per avvenuto giudicato costituito dalla sentenza 22056/2003 e compensava le spese, statuendo che il passaggio in giudicato era stato attestato in data 31.1.2006 ed era stato accertato un solo condominio mentre l'ulteriore giudicato costituito dalla sentenza n. 34022/2002 non risultava attestato.

L'art. 1123 II cc prevede che le spese necessarie per la conservazione ed il godimento vengano ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno condomino può farne ed i lavori concernevano la facciata dello stabile.

Ricorre Emanuela Labbruzzo con quattro motivi, non svolgono difese le altre parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denuncia, col primo motivo, violazione degli artt. 24 Cost., 102 cpc, 1117 e 1118 cc e nullità della sentenza per difetto di contraddittorio essendo necessaria la presenza di tutti i condomini né l'amministratore ha la legittimazione passiva od il potere di rappresentanza per resistere in giudizio.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 324 cpc e 2909 cc ed inefficacia del giudicato nei confronti della ricorrente essendo stata la sentenza richiamata emessa nei confronti dei due condomini di via Silla e di via degli Scipioni mentre la ricorrente non ha partecipato al giudizio.

Col terzo motivo si denunciano violazione degli artt. 324 cpc, 2909 cc, vizi di motivazione per contrasto con precedente giudicato avendo la ricorrente contestato l'esistenza dell'unico condominio e la Corte di appello ha rilevato di ufficio la mancata attestazione del giudicato nonostante SEI avesse fatto acquiescenza.

Col quarto motivo si lamentano violazione dell'art. 112 cpc, degli artt. 1117, 1118, 1119, 1138 cc e vizi di motivazione avendo la Corte di appello travisato tutte le risultanze istruttorie.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale.

L'avviso di ricevimento del plico postale, contenente l'atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, né in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell'art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l'avvenuta ricezione dell'atto ad opera della controparte.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato

l'illegittimità del combinato disposto dell' art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta) "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona' per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario". La stessa sentenza, già chiara nel dispositivo riportato testualmente, precisa in motivazione che "resta naturalmente per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo"; di conseguenza, solo il deposito dell'avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocativo in ius del destinatario dell'atto.

Deve, quindi, affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l'inesistenza dell'atto (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cpc) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche

se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04). In particolare deve reputarsi, tenuto conto delle recenti pronunzie di questa Corte che, proprio in materia di notificazioni, si sono dimostrate particolarmente attente alla salvaguardia del diritto costituzionale di difesa che, nella specie si verta in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, dal momento che, da un lato, la parte non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento, ma è rimasta del tutto inerte e, dall'altro, il principio, pure di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio.

Agli atti esiste solo il riferimento alla consegna da parte del portalettere ma la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento che non può essere surrogata dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane poiché solo il timbro postale fa fede della regolarità della notificazione (Cass. 28.11.2014 n. 25285).


In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 6 luglio 2016.

Il consigliere estensore



il Presidente



il Funzionario Giudiziario
Valeria ANERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 09 AGO. 2016